

REGOLAMENTO (CE) N. 780/97 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1997

relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione dal 1° luglio al 30 settembre 1996

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

considerando che l'indennità compensativa prevista all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è concessa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria di trasformazione durante il trimestre civile cui si riferiscono i rilevamenti dei prezzi, quando il prezzo di vendita medio trimestrale sul mercato comunitario e il prezzo franco frontiera, se del caso maggiorato della tassa compensativa di cui è stato gravato, si collocano contemporaneamente ad un livello inferiore al 91 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato;

considerando che, dall'analisi della situazione sul mercato comunitario relativamente al tonno albacora di più di 10 kg, per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 1996, il prezzo di vendita medio trimestrale di mercato e il prezzo franco frontiera di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 risultano inferiori al 91 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, fissato dal regolamento (CE) n. 2818/95 della Commissione, del 30 novembre 1995, che fissa, per la campagna di pesca 1996, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati alla fabbricazione industriale di prodotti del codice NC 1604⁽³⁾;

considerando che i quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3759/92 non possono in alcun caso superare, nel trimestre considerato, i limiti fissati al paragrafo 3 dello stesso articolo;

considerando che i quantitativi venduti e consegnati, durante il trimestre in questione, all'industria di trasformazione stabilita nel territorio doganale della Comunità sono inferiori per la specie considerata alla media di quelli venduti e consegnati durante il medesimo trimestre delle ultime tre campagne di pesca; che, non essendo i

quantitativi del trimestre superiori ai limiti fissati dall'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3759/92, il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità è pari ai quantitativi venduti e consegnati nel trimestre;

considerando che i quantitativi dichiarati per l'organizzazione di produttori comportano l'applicazione delle aliquote relative all'importo dell'indennità concessa a ciascuna organizzazione di produttori conformemente all'articolo 18, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3759/92; che occorre ripartire i quantitativi ammissibili per aliquota tra le organizzazioni di produttori interessate, in proporzione alle rispettive produzioni dello stesso trimestre delle campagne di pesca dal 1993 al 1995;

considerando che è opportuno decidere, per i prodotti di cui trattasi, la concessione dell'indennità compensativa per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 1996;

considerando che è opportuno precisare il fatto generatore del diritto all'indennità e la relativa data esatta da utilizzare per il calcolo dei pagamenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indennità compensativa di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è concessa, per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 1996, per i prodotti di seguito indicati:

(FCU/t)

Prodotti	Importo massimo dell'indennità, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, primo e secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3759/92
Tonno albacora di più di 10 kg	35

Articolo 2

1. Il volume globale per ciascuna specie dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità è il seguente:

— tonno albacora + 10 kg: 15 579,195 tonnellate.

(1) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 15.

(3) GU n. L 292 del 7. 12. 1995, pag. 6.